

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

48/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Rilevazione deleghe sindacali al fine della misurazione della rappresentatività sindacale – Circolare Aran n. 3	2
Ulteriori chiarimenti e istruzioni operative sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto – Circolare INPDAP n. 41 del 30 novembre 2011	2
Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari	4
Al via il nuovo fondo pensione per i dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali e della Sanità – Fondo PERSEO	5
Ministero dell'Interno: Comunicato del 2 dicembre 2011 relativo ai recuperi da effettuare per ICI D, ICI c.d. rurale e mobilità del personale	6
Ministero dell'Interno: Definite le tipologie dei visti di ingresso in Italia	7
Entra in vigore il 1° gennaio 2012 l'aggiornamento della codifica SIOPE Enti locali	7
Sono incluse nel blocco del fondo anche le economie degli anni precedenti - Corte dei Conti Lombardia n. 609 del 17 novembre 2011	8
L'incarico di presidente del CDA di una azienda speciale partecipata dal Comune è onorifico – Corte dei Conti Lombardia n. 616 del 23 novembre 2011	8

Rilevazione deleghe sindacali al fine della misurazione della rappresentatività sindacale – Circolare Aran n. 3

Con circolare n. 3 del 23 novembre l'Aran ha emanato disposizioni in materia di rilevazione delle deleghe sindacali.

Al fine di procedere alla misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, l'Aran fissa al 31.12.2011 la data per la rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale.

La rilevazione avverrà esclusivamente on line mediante apposita procedura informatica disponibile sul sito <http://www.aranagenzia.it>

Sarà possibile accedere alla procedura on line a partire dal 1° febbraio 2012 e fino al 29 febbraio 2012. La rilevazione dovrà essere effettuata da tutte le Amministrazioni comprese anche quelle i cui dipendenti, alla data del 31/12/2011, non abbiano rilasciato alcuna delega per trattenuta sindacale.

Per delega si intende l'autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una determinata somma dalle spettanze del lavoratore le la versi ad una organizzazione sindacale.

Il testo integrale della circolare è reperibile su :

[http://www.aranagenzia.it/attachments/article/2669/Circolare%203%20%20\(23%20nov.%202011\).pdf](http://www.aranagenzia.it/attachments/article/2669/Circolare%203%20%20(23%20nov.%202011).pdf)

Ulteriori chiarimenti e istruzioni operative sui nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto – Circolare INPDAP n. 41 del 30 novembre 2011

Con la nota operativa del 30 novembre n. 41 l'Inpdap ha diffuso ulteriori chiarimenti, ad integrazione di quanto comunicato con la nota del 9 novembre u.s., in relazione ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell'art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

A seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all'erogazione. Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.

Con la nota operativa in oggetto si descrivono gli ambiti di efficacia dei termini di pagamento e gli adempimenti oltre che per le direzioni Inpdap, anche per le amministrazioni iscritte (tra cui gli Enti Locali).

I nuovi termini di liquidazione sono entrati in vigore con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso e prevedono tre possibilità:

Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio

Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997, "alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati,, l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.

Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio

Il citato art. 3, comma 2, del DL 79/97, come modificato dal DL 138/2011, prevede, "nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento della massima anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione di appartenenza", che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengano pagate non prima di sei mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi novanta giorni.

Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l'Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall'Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un'anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;
- collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza. Rientrano nell'ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all'anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell'ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.

- cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo.

Termine di 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio

L'art. 3, comma 5, del DL 79/1997 citato, come modificato dal DL 138/2011, prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, trovino applicazione termini di pagamento diversi da quelli disposti dal comma 2. In tali ipotesi, infatti, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro deve provvedere all'invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l'Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.

Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare, è indispensabile dunque che il datore di lavoro indichi con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti. In quanto la causa di cessazione e l'eventuale maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Il testo integrale della nota è reperibile su:

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/noteoperative/nota_op_41_30-11-11

Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari

Con la circolare n. 150 del 28 novembre l'INPS rende note le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari.

Le nuove modalità consentiranno la disponibilità immediata dell'esito.

Al termine della visita, infatti, i medici di controllo - attraverso l'utilizzo di personal computer portatili di cui saranno dotati dall'Inps - redigeranno presso il domicilio del lavoratore un apposito "verbale informatico" che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'Istituto, in modo da renderlo immediatamente disponibile per le attività di competenza Inps e contestualmente accessibile al datore di lavoro per quanto riguarda l'esito. I medici, inoltre, saranno dotati anche di un'apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

Ulteriori informazioni su :

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS>

Al via il nuovo fondo pensione per i dipendenti delle Regioni, degli Enti Locali e della Sanità – Fondo PERSEO

La COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - ha autorizzato all'esercizio dell'attività un nuovo fondo pensione destinato ai lavoratori pubblici: il Fondo pensione PERSEO.

Si tratta di un fondo pensione negoziale rivolto ad alcuni comparti del pubblico impiego, in particolare Sanità, Regioni, Enti locali. I potenziali aderenti sono oltre 1.200.000

Dopo ESPERO riferito ai dipendenti della scuola, già attivo da alcuni anni con circa 97.000 iscritti, PERSEO è il secondo fondo pensione nazionale, destinato ai lavoratori del pubblico impiego, a diventare operativo.

Al nuovo fondo potranno aderire, una volta definite le procedure che li riguardano, anche i Segretari comunali e, con la sottoscrizione dei relativi accordi di adesione, i dipendenti privati delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo, il personale di enti e organizzazioni regionali e interregionali, i dipendenti di case di cura private e il personale di strutture ospedaliere gestite da enti religiosi e di imprese private che offrono servizi socio sanitari.

Gli aderenti possono iscrivere al fondo pensione anche i familiari fiscalmente a carico.

Il contributo a carico delle rispettive Amministrazioni è pari all'1% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) al quale si aggiunge un contributo minimo di pari importo a carico del lavoratore, che può, se lo desidera, versare un contributo aggiuntivo. Oltre a tali contributi, che vengono versati tempo per tempo a Perseo, è prevista la destinazione al Fondo pensione del TFR e, per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2001, di una ulteriore quota figurativa pari all'1,5% del contributo di riferimento per il calcolo dell'Indennità del Premio di Servizio (IPS).

Con riguardo al TFR, i lavoratori assunti presso l'Amministrazione pubblica dal 1° gennaio 2001 verseranno l'intera quota maturata nell'anno, mentre quelli assunti precedentemente dovranno versare il 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Come per tutti i fondi pensione del pubblico impiego, sia le quote del TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% non vengono versate effettivamente al Fondo pensione ma sono accantonate figurativamente presso l'ente di previdenza dei dipendenti pubblici (Inpdap).

L'ente le contabilizza e le rivaluta inizialmente con un tasso pari alla media dei rendimenti ottenuti da un "paniere" di fondi pensione dotati di un'ampia base associativa e, una volta perfezionata la gestione finanziaria del fondo, in misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso.

Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'Inpdap verserà al Fondo pensione l'importo accumulato che, insieme ai contributi reali e ai relativi rendimenti, costituirà la complessiva posizione individuale.

Dal sito della Commissione di vigilanza sui fondi pensione [www. Covip.it](http://www.Covip.it) - comunicato stampa del 24 novembre 2011

Ministero dell'Interno: Comunicato del 2 dicembre 2011 relativo ai recuperi da effettuare per ICI D, ICI c.d. rurale e mobilità del personale

Con riferimento alle note inviate a numerosi enti locali dalla Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, con le quali sono stati comunicati recuperi da effettuare riferiti all'ICI D, all'ICI c.d. rurale ed alla mobilità del personale, sono pervenute al Ministero numerose istanze con le quali gli enti chiedono come devono essere effettuate le richieste di rateizzazione, su come verrà applicato il calcolo degli interessi e la decorrenza degli stessi, nonché le modalità di recupero.

Al riguardo il Ministero precisa che:

- Dal testo dell'istanza di rateizzazione triennale del debito deve emergere che il recupero in un'unica soluzione degli importi dovuti causa pregiudizio all'espletamento dei servizi indispensabili.
- L'istanza, inoltre, deve essere firmata dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario dell'ente ed inviata, come illustrato nella nota ministeriale, *esclusivamente* all'indirizzo di posta elettronica certificata finanzalocale.prot@pec.interno.it entro il 31 gennaio 2012.
- La domanda non deve essere firmata digitalmente ma su supporto cartaceo allegandola in formato pdf alla e-mail, non inserita nel corpo della e-mail stessa, la quale, al massimo, può essere formulata come "lettera di accompagnamento" dell'istanza stessa.
- Per gli enti che hanno esplicitamente richiesto la rateizzazione del debito in tre anni si chiarisce che il criterio di calcolo degli interessi è quello ordinario legato al tasso di interesse legale vigente al momento della rateizzazione stessa (che attualmente è pari all'1,00%, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 82444 del 13 maggio 2011, come riportato nella stessa nota ministeriale). La decorrenza degli interessi sarà vincolata alle assegnazioni previste dal decreto attuativo per il nuovo anno 2012.

Le somme da restituire saranno recuperate con trattenute a valere sul Fondo Sperimentale per il Riequilibrio a decorrere dall'anno 2012. Sono escluse forme alternative di riversamento.

Ministero dell'Interno: Definite le tipologie dei visti di ingresso in Italia

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 1 dicembre, n. 280 del decreto interministeriale 11 maggio 2011, sono state definite le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi.

In base all'articolo 1 del decreto le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

In allegato al decreto sono riportati i requisiti e le condizioni per ottenere i nuovi visti.

Il testo del provvedimento è reperibile su www.interno.it

Entra in vigore il 1° gennaio 2012 l'aggiornamento della codifica SIOPE Enti locali

Entrano in vigore il 1° gennaio 2012 le disposizioni contenute nel "decreto SIOPE-Enti locali", del 10 ottobre 2011, concernenti l'aggiornamento della codifica SIOPE alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dal decreto legislativo n. 68 del 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

Le voci previste nei codici del 2011 non presenti nella versione in vigore dal 2012, non dovranno pertanto più essere utilizzate.

Tutta la documentazione e la normativa:

- Decreto concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE degli enti locali
- Allegato al decreto ministeriale 10 ottobre 2011

sono reperibili su: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/In-Evidenza/Nuovo-decreto-SIOPE-entilocali-dal-01.01.2012/>

**Sono incluse nel blocco del fondo anche le economie degli anni precedenti -
Corte dei Conti Lombardia n. 609 del 17 novembre 2011**

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". (art. 9, comma 2 bis d.l. 78/10)

Con riferimento alla citata norma la Sezione Regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha affermato che il citato comma 2 bis rappresenta una norma, di portata generale ed inderogabile, volta a delimitare le risorse utilizzabili ai fini della remunerazione del personale.

La natura imperativa del precetto imporrebbe quindi di ritenere che siano eccettuate dal divieto, in base ad una interpretazione teleologica, le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che in caso contrario potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

La *ratio* della norma deve essere individuata nella cristallizzazione della dinamica retributiva del pubblico impiego (incluse le risorse per il trattamento accessorio) al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico-finanziaria del Paese. Rispetto a tali esigenze, la misura di contenimento deve reputarsi applicabile, quindi, sinanco laddove l'ente disponga di risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti.

Rispetto a tali esigenze, la misura di contenimento deve reputarsi applicabile anche laddove l'Ente disponga di risorse aggiuntive derivanti, ad esempio, da incrementi di entrata ovvero da riporto di erogazioni di risorse non effettuate negli anni precedenti.

**L'incarico di presidente del CDA di una azienda speciale partecipata dal
Comune è onorifico – Corte dei Conti Lombardia n. 616 del 23 novembre 2011**

Nell'ambito della manovra finanziaria varata nell'estate del 2010 (D.L. 31 maggio 2010 n.78) il legislatore ha dettato numerose norme dirette a contenere e razionalizzare la spesa pubblica, sia dello Stato che degli enti locali.

L'articolo 6 comma 2 del citato decreto afferma testualmente che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

Secondo la Corte dei Conti della Lombardia, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, vale a dire di contenere la spesa inerente incarichi pubblici in organismi strumentali agli enti locali, la previsione contenuta nel comma 2 preclude la possibilità di erogare qualsiasi compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali, non solo delle Istituzioni, ma anche delle Aziende Speciali comunali nonché delle Aziende Speciali consortili, costituite fra più enti.

Bergamo, 05 dicembre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord